

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2015, n. 0127/Pres.

Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Definizioni

CAPO II CARATTERISTICHE ED INFRASTRUTTURE MINIME DELL'OASI FELINA

- Art. 4 Caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina

CAPO III RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL DETENTORE

- Art. 5 Modalità di custodia degli animali d'affezione e istituzione del registro regionale dei possessori di rapaci

CAPO IV RICOVERO D'AUTORITÀ

- Art. 6 Modalità

CAPO V ANIMALI D'AFFEZIONE RICUSATI DAL DETENTORE PER SERI E COMPROVATI MOTIVI

- Art. 7 Modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore

CAPO VI EDUCATORE CINOFILO: REQUISITI

Art. 8 Requisiti dell'educatore cinofilo

CAPO VII

MISURE GENERALI DI SICUREZZA E FORME DI PROMOZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Art. 9 Esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico. Promozione dell'accessibilità e misure generali di sicurezza

CAPO VIII

CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 10 Situazioni particolari

CAPO IX

NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE

Art. 11 Norma transitoria

Art. 12 Entrata in vigore

ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI E GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12

1. MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
2. MODALITÀ DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
3. MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALICOMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMA 1 LETT. C) E D) DELLA L.R. 20/12
4. MODALITÀ DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALI COMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. 20/12

ALLEGATO B

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CUSTODIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12

CAPO I: MAMMIFERI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI

CAPO II: UCCELLI

CAPO III: RETTILI E ANFIBI

CAPO IV: PESCI

CAPO V: EQUIDI

ALLEGATO C

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI POSSESSORI DI RAPACI DELLA

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DELLA L.R. 20/12**

ALLEGATO D

**COMUNICAZIONE MOVIMENTI ANNUALE - REGISTRO DEI POSSESSORI DI RAPACI
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DELLA L.R. 20/12**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), di seguito denominata Legge, detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 36 della Legge, disciplina le seguenti materie:

- a) Caratteristiche ed infrastrutture minime dell'oasi felina ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. f) della Legge;
- b) Responsabilità e doveri del detentore ai sensi dell'articolo 4 comma 1 e 2 della Legge;
- c) Ricovero d'autorità ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della Legge;
- d) Animali d'affezione ricusati dal detentore per seri e comprovati motivi. Modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della Legge;
- e) Educatore cinofilo: requisiti ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lett. b) della Legge;
- f) Misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della Legge;
- g) Contrassegno di identificazione: situazioni particolari ai sensi dell'articolo 27 comma 2 della Legge.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge, ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) **animali di affezione:** ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;
 - b) **detentore:** ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
 - c) **allevamento di cani e gatti per attività commerciali:** la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre femmine e dieci cuccioli per anno;

- d) **commercio di animali di affezione:** qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
- e) **colonia felina:** due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria di seguito indicata come A.A.S. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;
- f) **oasi felina:** luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal presente regolamento;
- g) **gattile:** struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24 della Legge, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della Legge;
- h) **struttura di ricovero e custodia:** struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

CAPO II

CARATTERISTICHE ED INFRASTRUTTURE MINIME DELL'OASI FELINA

Art. 4

(Caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina)

1. Il Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, identifica l'oasi felina, quando la stessa ha le seguenti caratteristiche ed infrastrutture minime:

- a) **oasi felina chiusa:** zona aperta con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, dotata di recinzione anti scavalco a rete metallica, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, interrata per almeno 40 cm, con ambito di entrata a doppia porta, fornita di ripari costituiti da tettoie, cassette in legno o di luoghi al coperto, in ogni caso atti a proteggere i gatti da intemperie, stazioni di distribuzione di cibo e dell'acqua protette in proporzione alla densità dei gatti presenti, superficie calpestabile minima 10 mq per gatto; è necessaria la presenza di un reparto o locali o aree dedicati all'alloggio o ricovero di animali appartenenti all'oasi felina che dovessero necessitare di isolamento o contenzione per motivi sanitari, o necessitanti di cure. L'oasi felina deve essere dotata di un reparto completamente recintato e chiuso e isolato dal resto della struttura, anche se sempre comunicante, dedicato agli animali in ingresso, per l'ambientamento e l'eventuale osservazione sanitaria. L'oasi felina deve essere dotata di approvvigionamento di acqua e fornitura di corrente elettrica, eventuale

impianto di videosorveglianza con telecamere, nonché di idonee attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali preclusi all'accesso dei gatti e di altri animali.

- b) **oasi felina aperta:** struttura analoga all'oasi felina chiusa ma in cui la recinzione è fatta in modo da non limitare l'uscita ai gatti che possono circolare liberamente per il territorio circostante con recinzione munita di gattaiole.

2. I gatti introdotti all'interno dell'oasi devono essere preventivamente sottoposti al controllo sanitario, inteso anche come custodia in isolamento dagli altri felini presenti per un periodo non inferiore ai 10 giorni, e sempre sterilizzati non appena età e stato sanitario lo consentono ed accolti in sicurezza in una zona ricavata all'interno dell'oasi atta allo scopo per il tempo necessario alla familiarizzazione con il luogo e gli ospiti dell'oasi felina.

3. Le oasi feline devono essere identificate preferibilmente in zone non ubicate in centro città o comunque non in prossimità dei centri abitati.

4. Le caratteristiche e le infrastrutture minime di cui al comma 1 riguardano solamente le oasi di nuova istituzione.

5. Nel caso di oasi convenzionata con i Comuni i gatti devono essere identificati tramite microchip e registrati nella Banca dati di cui all'articolo 29 della Legge, ai sensi del manuale operativo approvato con DGR n. 2029/2013 preventivamente al loro ingresso e con eventuale documentazione sanitaria emessa dall'ASS competente.

6. I gatti presenti e in ingresso presso l'oasi felina devono comunque essere tutti identificati tramite microchip, a carico dell'ente che gestisce l'oasi. La struttura deve essere dotata di un registro di carico/scarico degli animali, previsto dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, approvato con DGR 2029/2013 e ss.mm.ii.

CAPO III RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL DETENTORE

Art. 5

(Modalità di custodia degli animali d'affezione e istituzione del registro regionale dei possessori di rapaci)

1. Le specifiche tecniche relative alle modalità di custodia da parte del detentore per gli esemplari delle specie più diffuse sono indicate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente regolamento:

- a) Allegato A: cani e gatti.
b) Allegato B: animali d'affezione diversi dai cani e dai gatti.

2. La detenzione dei rapaci in cattività richiede la conoscenza delle caratteristiche biologiche, etologiche, gestionali, sanitarie e di benessere di questo peculiare gruppo aviare:

- a) **Specifiche tecniche per i rapaci in cattività:**

- 1) I rapaci da falconeria possono essere legati ai blocchi o pertiche con la lunga e assicurati con i geti;
- 2) E' autorizzato l'uso del cappuccio, il cui utilizzo deve essere limitato e finalizzato alla riduzione dello stress e al miglioramento del benessere dei rapaci.
- 3) Si possono legare più rapaci da falconeria sulla pertica lunga con i geti, posizionati a distanza opportuna l'uno dall'altro (le ali aperte dei soggetti vicini non si devono toccare);
- 4) Il parere sanitario sul benessere per la realizzazione di voliere destinate a ospitare rapaci è rilasciato dai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, previa ispezione da parte del medico veterinario ufficiale che attesta l'idoneità dei locali e/o delle voliere in relazione alle specie e alla numerosità di rapaci che la struttura dovrà ospitare;
- 5) La Regione Friuli Venezia Giulia organizza ogni anno mediante docenza a titolo gratuito di medici veterinari pubblici, Corpo Forestale dello Stato Servizio CITES, associazioni di protezione degli animali e associazioni di falconeria riconosciute, una o più edizioni di un corso di formazione con esame finale, per tutti coloro i quali hanno acquistato o desiderano acquistare un rapace. Il corso si organizza su quattro aree tematiche come segue: biologia e conoscenza dei rapaci, gestione, medicina veterinaria e benessere dei rapaci in cattività, falconeria, legislazione.
- 6) E' istituito presso il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, un registro dei possessori di rapaci del Friuli Venezia Giulia, al quale devono iscriversi tutti coloro i quali possiedono rapaci a prescindere dalla loro destinazione d'utilizzo (falconeria, riproduzione, ornamentali, etc.). L'iscrizione avviene tramite la compilazione e l'invio del modello di cui allegato C al presente regolamento, che deve essere spedito al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o comunque entro 90 giorni dall'inizio della detenzione. Ogni possessore è identificato con un codice numerico che serve per ogni ulteriore e futura comunicazione con gli uffici regionali. Eventuali variazioni della numerosità dei rapaci posseduti per nascita, cessione, fuga, morte, altra causa, devono essere comunicate al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare mediante la compilazione del modello di cui allegato D al presente regolamento.
- 7) La mancata comunicazione annuale di variazione numerica dei rapaci posseduti e il mancato rispetto delle norme di benessere riguardanti il corretto mantenimento dei rapaci in cattività, sia durante l'attività di falconeria, sia durante altre attività con i falchi, fiere, manifestazioni, rievocazioni storiche e spettacoli, determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dei Falconieri e possessori di rapaci della Regione FVG.

CAPO IV RICOVERO D'AUTORITÀ

Art. 6 (Modalità)

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge dispone con propria Ordinanza il ricovero dell'animale nelle strutture di ricovero previste dall'art. 7 della legge quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al presente regolamento, o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica. Nel provvedimento di ricovero d'autorità sono definiti: a) le motivazioni del provvedimento, b) le prescrizioni per ripristinare condizioni di custodia conformi alla norma, c) il tempo entro il quale il detentore può rivendicare la restituzione dell'animale. L'Ordinanza, quando possibile e previo parere di un Veterinario Ufficiale, può essere preceduta da una diffida del Sindaco che dia indicazioni sui tempi e le modalità per ripristinare condizioni di detenzione conformi alla normativa.

2. Il Comune competente è individuato in quello del luogo di effettiva detenzione dell'animale sottoposto a ricovero d'autorità, che può non coincidere con quello di residenza del detentore.

3. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L'animale è preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l'eventuale primo soccorso sanitario e per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per le cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero propria del Comune o convenzionata con lo stesso.

4. La restituzione dell'animale è disposta dal Sindaco previa verifica del rispetto delle prescrizioni date, il provvedimento di revoca del ricovero d'autorità è tempestivamente comunicato alla struttura di ricovero convenzionata che ospita l'animale. Dopo la restituzione al detentore, il Sindaco provvede a monitorare le condizioni di custodia.

5. L'animale non restituito al detentore alla scadenza del termine indicato nell'ordinanza di cui al comma 1, può essere dato in affidamento a un richiedente, che dia le garanzie previste dall'articolo 4 della Legge, oppure rimanere ricoverato fino alla morte per cause naturali o per soppressione in modo esclusivamente eutanasico, previa anestesia profonda, ad opera di un medico veterinario, soltanto se gravemente malato o gravemente infortunato ed incurabile, la cui sopravvivenza comporti per lo stesso sofferenze intollerabili ed ingiustificate.

6. In caso di mancata restituzione dell'animale al detentore, il Comune provvede a regolarizzare la posizione anagrafica dello stesso, iscrivendolo al Comune e mantenendolo nella disponibilità della struttura di ricovero convenzionata per una successiva adozione.

7. Il Comune competente può fin da subito, sulla base di una valutazione tecnica fatta dai soggetti di cui al comma 2, valutare la non restituzione dell'animale al detentore, nel caso di condotte reiterate, o mancanza di interesse verso l'animale in questione o appurando la rinuncia da parte del detentore contestualmente al recupero dell'animale dal territorio.

8. Le spese del ricovero vengono fatturate dalla struttura convenzionata al Comune che si rivale sul precedente detentore.

9. Resta, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità penale del detentore dell'animale, nel caso che il fatto costituisca reato.

CAPO V

ANIMALI D'AFFEZIONE RICUSATI DAL DETENTORE PER SERI E COMPROVATI MOTIVI

Art. 7

(Modalità d'esenzione degli oneri a carico del detentore)

1. Il detentore che non possa continuare a detenere il proprio animale di affezione per seri e comprovati motivi tali da poter comportare il venir meno delle condizioni minime di protezione dell'animale, o di rispetto delle sue esigenze fisio-etologiche, o costituire, in caso di particolare gravità, pericolo per l'incolumità pubblica, ne dà comunicazione all'ufficio anagrafe degli animali del Comune di propria residenza, al fine di ottenere il ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.

2. Il Comune, verificata la serietà e la fondatezza dei motivi (ad esempio e non esaustivamente: ricovero ospedaliero, malattia invalidante, cause di lavoro, trasferimento all'estero, morte del detentore ed impossibilità da parte dei parenti diretti di farsene carico e prendersene cura, pericolosità dell'animale, incompatibilità relazionale) dispone il ricovero dell'animale.

3. L'animale potrà essere raccolto sul territorio dagli appositi servizi dell'A.A.S., oppure conferito direttamente presso la struttura dal rinunciante. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L'animale verrà preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l'eventuale primo soccorso sanitario e comunque per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per forniture di cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune competente.

4. Contestualmente al provvedimento di ricovero al detentore rinunciante potrà essere richiesto un contributo non superiore al costo di mantenimento dell'animale per due mesi presso una struttura convenzionata con il comune stesso.

5. Il detentore rinunciante ha diritto di ottenere l'esenzione degli oneri a suo carico se non supera la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE di 15.000 euro.

6. In sede di prima applicazione e solo per il 2015, nel caso non fosse possibile l'applicazione dei nuovi criteri previsti per il calcolo dell'Isee 2015 di cui al punto 8, i Comuni possono stabilire di esentare il detentore al pagamento degli oneri a suo carico se lo stesso è titolare di pensione minima o sociale, disoccupato o non occupato, o con situazione familiare grave documentabile.

CAPO VI

EDUCATORE CINOFILO: REQUISITI

Art. 8

(Requisiti dell'educatore cinofilo)

1. La funzione principale dell'educatore cinofilo è quella di informare e istruire chi desidera adottare un cane fornendo consigli nella fase pre e post-adozione al fine di prevenire e risolvere le problematiche che si potrebbero presentare nella convivenza in un ambiente di vita nuovo, soprattutto al fine di diminuire il numero dei rientri dei cani nelle strutture.

2. Tali funzioni si estendono anche al miglioramento della gestione e degli aspetti inerenti alla sfera comportamentale dei cani ospitati nelle strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7 della Legge. La presenza e la disponibilità di un educatore cinofilo identificato costituisce uno dei criteri di preliezione per l'affidamento a strutture private del servizio di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge.

3. L'educatore cinofilo deve essere in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo su gestione attiva di strutture di ricovero per cani e canili, procedure di attività rieducative dei cani in caso di problematiche relazioni e comportamentali, procedure di affidamento dei cani randagi o rinunciati. Sono considerati titoli preferenziali per lo svolgimento dell'attività di educatore cinofilo una qualificata esperienza professionale e la frequenza di percorsi formativi, attestati da un curriculum vitae e professionale.

4. I percorsi formativi di cui al comma 3 devono comprendere sia docenza frontale sia attività pratica e rientrano nelle seguenti categorie:

- a) corsi di formazione svolti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o dalle Aziende per l'assistenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia o da altre Pubbliche amministrazioni;
- b) corsi di formazione svolti dalle associazioni riconosciute di educatori cinofili, dall'ENCI o da altre associazioni riconosciute con finalità statutarie che comprendano l'educazione cinofila;
- c) laurea o master di un'Università italiana nell'ambito del comportamento canino e dell'educazione cinofila, medico veterinario esperto in comportamento animale,

- medico veterinario comportamentalista o titoli equipollenti italiani o esteri valutati dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.
- d) gli interventi dell'educatore cinofilo verranno eseguiti di concerto e sotto la supervisione del medico veterinario responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia.

CAPO VII

MISURE GENERALI DI SICUREZZA E FORME DI PROMOZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Art. 9

(Esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico. Promozione dell'accessibilità e misure generali di sicurezza)

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della Legge ai fini della promozione dell'accessibilità, qualora il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 20 della Legge, oltre che vietare l'accesso ai cani in senso assoluto può vietarlo limitatamente ad alcune fasce orarie ovvero mettere a disposizione carrelli appositi o altri presidi ove collocare il cane, o riservare determinate aree ove l'accesso è garantito.

2. Le comunicazioni al Sindaco inerenti alle forme di limitazione di cui al comma 1, per essere opponibili al pubblico devono avvenire a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata e devono essere esposte dal Responsabile all'entrata in modo ben visibile.

3. L'accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è garantito negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.

4. E' facoltà dei responsabili dei luoghi sensibili (es: Aziende ospedaliere, cliniche, asili, convitti, scuole, case di riposo, strutture protette ..) predisporre delle aree nelle quali consentire l'accesso agli animali d'affezione per l'interazione con le persone di riferimento.

5. Gli esercizi commerciali di merci alimentari (es: supermercati) che promuovono l'accessibilità e che sono dotati anche di aree di vendita di prodotti non pre incartati o non confezionati o di prodotti sfusi esposti su banconi accessibili al cliente a un'altezza inferiore a 80 cm, dovranno delimitare tali zone con idonei cartelli che indichino il divieto di accesso ai cani limitatamente ad esse.

6. Per la sicurezza dell'igiene pubblica il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell'ipotesi in cui il cane dovesse sporcare, provvedendo immediatamente con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in difetto il responsabile provvederà a sua cura, a spese del detentore. Rimane ferma la responsabilità del detentore per eventuali danni causati dal proprio animale.

CAPO VIII
CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 10
(Situazioni particolari)

1. Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute il microchip, a causa di grave pericolo per la salute, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

CAPO IX
NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE

Art. 11
(Norma transitoria)

1. I detentori di animali si adeguano alle dimensioni minime indicate negli allegati A e B entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.